

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE A VALERE SUL PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA REGIONE PIEMONTE

Misura "Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l'integrazione dei Fondi Rischi dei Confidi – L.R. 34/2004"

Disposizioni Banca d'Italia in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico (Art. 1336 del Codice Civile)

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIRETE – Soc. Coop.	
Sede legale	Corso Re Umberto, 1 – 10121 TORINO
Telefono	011/5712200
Pec	confirete@pec.confirete.it
Indirizzo e-mail	info@confirete.it
Sito internet	www.confirete.it
Codice Fiscale, nr. di iscrizione al Registro Imprese di Torino e Partita I.V.A.	03862530015
Nr. di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.	19562.8

INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

In caso di offerta fuori sede (da completare con i dati del soggetto che entra in contatto con l'impresa)

Nome e cognome/denominazione:			
indirizzo:			
telefono:		e-mail	
in qualità di:	<input type="checkbox"/> dipendente	<input type="checkbox"/> mediatore creditizio	<input type="checkbox"/> agente in attività finanziaria
	<input type="checkbox"/> altro		
Nr. di iscrizione albo/elenco (ove previsto):			
Firma incaricato:			

L'offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'ATTIVITÀ PRESTATI DAL CONFIDI

Rilascio di garanzie a banche, intermediari finanziari e altri soggetti finanziatori

L'attività di CONFIRETE – Soc. Coop. (di seguito anche CONFIRETE o il Confidi), consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico nell'interesse dei Soci (imprese, sia in forma individuale che associata e professionisti) ed a beneficio di soggetti terzi quali banche, intermediari finanziari e altri soggetti finanziatori (di seguito anche Soggetti Finanziatori), con i quali il Confidi ha stipulato apposite convenzioni. A tal fine CONFIRETE rilascia la propria garanzia con una comunicazione formale (certificato di garanzia) che riporta le forme tecniche, la durata ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti.

La garanzia prestata da CONFIRETE si qualifica come un "credito di firma" oggetto di censimento presso la Centrale dei Rischi gestita da Banca d'Italia nonché presso il sistema di informazioni

creditizie gestito da CRIF S.p.a.. La garanzia può essere a “prima richiesta” o “sussidiaria”. La “garanzia a prima richiesta” è una garanzia diretta, esplicita incondizionata e irrevocabile, a valere sul patrimonio del Confidi garante ai sensi dell’art. 2740 cod. civ., realizzabile tempestivamente mediante un pagamento diretto da parte del Confidi, in proporzione alla percentuale di copertura della garanzia, delle perdite economiche che il Soggetto Finanziatore potrebbe subire. La “garanzia sussidiaria” invece è una garanzia realizzabile in via definitiva dal Soggetto Finanziatore solo dopo aver esperito ed esaurito tutte le procedure esecutive possibili volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali fideiussori e datori di altre garanzie.

La garanzia rilasciata da CONFIRETE è in ogni caso accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio cliente configura l’obbligazione principale, di cui CONFIRETE garantisce l’adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

CONFIRETE ha ricevuto da Regione Piemonte un contributo pubblico nell’ambito della misura “Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l’integrazione dei fondi rischi dei Confidi” stanziato sulla base del Programma Pluriennale per le Attività Produttive 2018/2020 ai sensi della L.R. 34/2004. Ciò premesso le garanzie concesse dal Confidi a valere su tale iniziativa determineranno un’agevolazione per l’impresa.

Soggetti beneficiari

I beneficiari degli aiuti in forma di garanzia sono le micro, piccole e medie imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritte al registro delle Imprese presso le CCIAA;
- avere almeno un’unità locale operativa attiva in Piemonte;
- avere un codice prevalente di attività ammissibile, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 (Regolamento de minimis) – Codice ATECO 2007 indicato nella Visura camerale – con le esclusioni e limitazioni indicate nell’Avviso pubblico– allegato 1)
- essere in regola con gli obblighi contributivi, come risultante da Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC);
- essere valutate economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie;
- essere costituite in qualunque forma societaria, anche cooperativa.

Non sono ammissibili le garanzie concesse ai beneficiari che:

- abbiano ricevuto aiuti in Regime “de minimis” oltre le soglie previste dal Regolamento UE n. 1407/2013;
- siano qualificabili come imprese in difficoltà, così come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come descritto all’art. 2 paragrafo 18.

Interventi finanziabili e ammissibili a garanzia del Confidi

- investimenti produttivi ed infrastrutturali;
- sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
- fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;
- riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzione di linee di credito a breve e medio termine ed adozione di piano di rientro dell’indebitamento (fermo restando che la MPMI non sia impresa in difficoltà).

Concessione della garanzia

Copertura massima delle garanzie non superiore all’80% di ciascun finanziamento sottostante. La durata della garanzia è limitata alla durata dell’operazione sottesa.

Natura dell’Agevolazione

L’Agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 (Regolamento De minimis) e

delle Linee Guida per l'applicazione del Metodo Nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (n.182/2010). La misura dell'intensità dell'Aiuto (ESL - Equivalente Sovvenzione Lorda) è rappresentata dalla differenza tra:

- il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga e quella prestata a valere sul Fondo Rischi Regione Piemonte L.R. 34/2004 e
- il premio di garanzia versato dall'impresa al Confidi.

L'agevolazione è cumulabile:

- con altri aiuti, concessi dalla Regione Piemonte, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione Europea, che prevedano garanzie per le medesime spese. È possibile effettuare il cumulo fermo restando il rispetto del massimale "de minimis" previsto dal regolamento di riferimento;
- agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di spesa previste dalla Misura. È possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse voci di spesa, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovra finanziamento.

La garanzia rilasciata da CONFIRETE può essere assistita, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996 nella forma della riassicurazione (copertura a favore del Confidi di parte del rischio dallo stesso assunto) e della controgaranzia (copertura a beneficio del Soggetto Finanziatore della garanzia prestata dal Confidi, escutibile nel caso in cui il Confidi non faccia fronte alla garanzia prestata). L'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI costituisce un'agevolazione per l'impresa essendo un intervento pubblico finalizzato a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Per la richiesta di tale agevolazione il Socio cliente dovrà impegnarsi a trasmettere al Confidi tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta e gestione dell'intervento del Fondo di Garanzia, nonché a consentire in ogni momento e senza limitazioni l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco da parte del Gestore del Fondo di Garanzia, degli Organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa regionale, nazionale o comunitaria riconosce tale competenza. La richiesta di accesso può essere presentata anche dall'impresa, in tal caso il Confidi valuterà l'ammissibilità all'intervento del predetto Fondo.

Nel caso in cui il Socio cliente (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente nei confronti del Soggetto Finanziatore quest'ultimo potrà, nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione in essere con CONFIRETE chiedere al Confidi la liquidazione dell'importo garantito.

Il pagamento della garanzia da parte di CONFIRETE determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito per cassa" e la surroga del Confidi, per la quota liquidata, nel credito nei confronti del Socio cliente, con possibilità di porre in essere azioni giudiziali o stragiudiziali per il recupero del credito stesso. L'escussione della garanzia può far sorgere l'obbligo per CONFIRETE di segnalare l'evento nella Centrale Rischi di Banca d'Italia e nel sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF S.p.a., con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. In ogni caso di mancato adempimento delle proprie obbligazioni, il Socio cliente, sarà escluso dalla compagine sociale, secondo quanto previsto nello Statuto tempo per tempo vigente e disponibile per la consultazione sul sito internet www.confirete.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CONFIRETE può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo.

Nessuno è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del Confidi costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato del Confidi è autorizzato a

chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. L'unica eccezione rispetto a quanto sopra esposto è costituita dalle società di mediazione convenzionate con il Confidi, che potrebbero eventualmente richiedere direttamente al Cliente il versamento di ulteriori compensi (compensi di mediazione) rispetto a quelli dovuti a CONFIRETE. Tali compensi di mediazione sono dettagliati nel Foglio Informativo che le società di mediazione devono consegnare al Cliente e non sono riportati nel presente Foglio Informativo in quanto non attribuibili a CONFIRETE.

L'attività di garanzia è riservata alle imprese socie. La validità della garanzia è subordinata al pagamento di tutti gli oneri richiesti come di seguito indicati. Il Socio cliente riconosce gli oneri per il rilascio della garanzia direttamente al Confidi o tramite autorizzazione rilasciata per iscritto che autorizza il Soggetto Finanziatore a trattenere il corrispettivo dovuto al Confidi. In tale ultimo caso, il Soggetto Finanziatore provvederà ad accreditare gli importi dovuti a favore del Confidi con le modalità indicate nella Convenzione nonché nel certificato di garanzia trasmesso al Soggetto Finanziatore.

- A) Condizioni economiche massime applicabili per il rilascio **della garanzia Confidi** a valere sulla misura "Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI piemontesi attraverso l'integrazione dei Fondi Rischi dei Confidi – L.R. 34/2004"
- 1) Rimborso spese pratica¹ – importo fisso pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00) da riconoscere in fase di presentazione della richiesta di intervento in garanzia. L'importo sarà trattenuto indipendentemente dall'esito della/e richiesta/e di intervento in garanzia.
 - 2) Diritti di segreteria^{1 2} – 0,20% da calcolare sulla garanzia prestata e da riconoscere a seguito dell'avvenuta delibera positiva della/e richiesta/e di garanzia da parte del Confidi, anche in caso di mancata erogazione del finanziamento/i messa a disposizione della/e linee di credito da parte del Soggetto Finanziatore ovvero in caso di rinuncia da parte del Cliente all'operazione dopo la delibera positiva del Confidi.
 - 3) Commissioni di istruttoria e gestione – da calcolarsi in percentuale sull'importo garantito. Differenziate in funzione della durata e della finalità dell'operazione garantita nelle misure di seguito indicate:

DURATA IN MESI	Istruttoria e gestione	
	Investimenti	Circolante
fino a 12 mesi	1,60%	1,60%
oltre 12 mesi fino a 24	2,60%	2,50%
36	3,50%	3,50%
48	4,50%	4,40%
60	5,40%	5,30%
72	6,30%	6,20%
84	7,30%	7,10%

- 4) Fondo Rischi – non previsto.

B) **Quote di partecipazione.** L'impresa richiedente, a norma di Statuto, partecipa al capitale sociale in proporzione alla misura degli impegni di garanzia richiesti al Confidi, come di seguito specificato:

- azioni da sottoscrivere e versare per l'adesione al Confidi: nr. 5 azioni per un importo totale di €

250,00 una tantum (solo per i nuovi Soci);

- versamento in conto capitale: max 0,40% dell'importo garantito.

C) Altri costi applicabili per la gestione delle posizioni garantite

Eventi modificativi della garanzia

Tipologia di modifica	Costi variabili	Costi fissi per spese di istruttoria
Allungamento della durata della garanzia per moratoria, estensione durata della garanzia o rinegoziazione (BT e MLT)	1,5% annuo da calcolarsi sulla garanzia oggetto di allungamento	€ 200,00
Accolli	-	€ 500,00
Conferma della garanzia (richiesta a titolo esemplificativo e non esaustivo per trasformazioni societarie, modifica compagini sociali e/o garanti, ecc ...)	-	€ 200,00

Recupero spese e richiesta documentazione

Tipologia di costo	Costi fissi
Costo copia documenti operazioni	€ 40,00 per ciascuna operazione deliberata fino a 10 anni precedenti, € 80,00 per ciascuna operazione deliberata oltre i 10
Costo comunicazioni periodiche	€ 2,50 a comunicazione
Rimborso corrispondenza e marche da bollo	max € 30,00

D) Interessi di mora e spese per il recupero del credito

In caso escussione della garanzia prestata, con conseguente trasformazione del credito di firma in credito per cassa, l'impresa dovrà riconoscere al Confidi relativamente al credito per cassa:

- 1) interessi di mora determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato al Soggetto Finanziatore dal Confidi, nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data del recupero (pagamento da parte del Socio cliente e/o di eventuali altri garanti al Confidi) ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

- 2) Spese di recupero dei crediti per cassa, cioè le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute direttamente dal Confidi per il recupero del credito per cassa, derivante dall'escussione, nei confronti del Socio cliente.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL RAPPORTO DI GARANZIA

Recesso: Il Socio cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, previa liberatoria di CONFIRETE – Soc. Coop. rilasciata dal Soggetto Finanziatore beneficiario della garanzia. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi con lettera raccomandata o tramite PEC. In caso di recesso dal contratto di garanzia non è previsto alcun rimborso degli importi pagati a qualsiasi titolo per la prestazione della garanzia. Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l'intervento in garanzia del Confidi si chiude previa liberatoria del Confidi rilasciata dal Soggetto Finanziatore o in base a documentazione equivalente, idonea ad attestare la regolare chiusura del rapporto garantito con il Soggetto Finanziatore. Inoltre, in caso di escussione della garanzia da parte del Soggetto Finanziatore, il rapporto di garanzia

si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi nei confronti del Socio cliente inadempiente.

In caso di Fideiussioni per rimborsi IVA, il rapporto di garanzia si estingue decorsi 36 mesi dalla data di esecuzione del rimborso IVA da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In ogni caso, la garanzia cessa automaticamente decorsi 12 mesi dal suo rilascio da parte del Confidi, qualora in tale periodo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: il credito per cassa del Confidi nei confronti del Socio cliente inadempiente, che sorge in seguito all'escussione della garanzia del Confidi da parte del Soggetto Finanziatore garantito, si estingue nel momento in cui tale credito sia stato integralmente rimborsato al Confidi dal Socio cliente e/o da eventuali altri coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e alle spese di recupero eventualmente sostenute dal Confidi.

RECLAMI

Reclami: i reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Confidi tramite lettera raccomandata A/R (CONFIRETE - Soc. Coop., Ufficio Reclami, Via F. Lippi, 30 – 25134 Brescia), fax 011 5623508, a mezzo email (reclami@confirete.it) o posta elettronica certificata (confirete@pec.confirete.it). Il Confidi deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi al Confidi che mette a disposizione dei clienti, presso la propria sede, presso le filiali e sul sito internet www.confirete.it, la guida relativa all'accesso all'ABF.

Inoltre è possibile attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere al Confidi. Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente che nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA

Accollo	Accordo tra il debitore e un soggetto terzo con il quale quest'ultimo si impegna a pagare il debito al creditore al posto del debitore.
Credito di firma	La garanzia prestata dal Confidi, su richiesta dell'impresa socia al soggetto finanziatore. Con la garanzia il Confidi si impegna a far fronte ad eventuali inadempimenti nel rimborso del finanziamento concesso all'impresa socia da una banca/ intermediario/altro soggetto finanziatore.
Credito per cassa	Nel caso in cui l'impresa socia garantita sia inadempiente nel pagamento di quanto dovuto alla banca/intermediario/altro finanziatore per l'operazione garantita, il soggetto finanziatore può escutere la garanzia del Confidi. A seguito dell'escussione, per l'importo pagato al soggetto finanziatore, il Confidi subentra nel credito verso l'impresa socia. Tale pagamento trasforma il credito di firma in un credito per cassa del Confidi nei confronti dell'impresa socia debitrice.
Creditore	È il soggetto che mette a disposizione/eroga una linea di credito, quindi nell'ambito del rapporto di garanzia trattasi di norma di una banca, di un intermediario finanziario o di altro soggetto finanziatore convenzionato con il Confidi.
Debitore principale	È il soggetto che contrae un debito con un soggetto finanziatore quindi, nell'ambito del rapporto di garanzia, l'impresa cliente socia del Confidi.

Escussione della garanzia	Pagamento della garanzia che viene richiesta dal soggetto finanziatore in caso di inadempimento del debitore principale. La garanzia viene pagata in ragione del debito residuo e della percentuale di garanzia rilasciata.
Offerta fuori sede	Quando l'offerta relativa alla garanzia (ossia la promozione, il collocamento e/o la conclusione del contratto) è svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.
Offerta in sede	Quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze.
PMI	Il D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005 di recepimento della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003 definisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce: piccola, l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 ml di euro; micro, l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 ml di euro. Tali parametri, sono da riferirsi all'impresa, unitamente alle eventuali imprese collegate (sommando totalmente i parametri) e associate all'impresa e alle proprie collegate (sommando i parametri in proporzione alla misura del controllo).
Regolamento de-minimis	REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de-minimis» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 24/12/2013.

FIRMA

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di _____
della società/della ditta individuale _____
dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del presente Foglio informativo.

Data: _____ Timbro / Firma: _____